

Nuovo diritto in materia di prescrizione a partire dal 1° gennaio 2020

Il 1° gennaio 2020 entra in vigore il nuovo diritto in materia di prescrizione (modifica legislativa del 15 giugno 2018). In particolare, la revisione prevede l'estensione di alcuni termini di prescrizione, un nuovo motivo di sospensione e nuove norme sulla rinuncia alla prescrizione.

A. Introduzione

La prescrizione svolge un ruolo importante nel nostro sistema giuridico; consente al debitore di inibire il diritto di azione associato ad un credito attraverso il passare del tempo. Sollevando un'eccezione di prescrizione, il debitore può rifiutarsi di adempiere al proprio obbligo nei confronti del creditore. Il diritto vigente è stato fortemente criticato soprattutto per la sua complessità ed eterogeneità; contiene infatti una sorprendente varietà di norme sull'inizio e la durata dei termini di prescrizione. Una delle principali critiche è che il termine di prescrizione può iniziare a decorrere anche prima che la parte lesa venga a conoscenza del danno subito o anche prima che il danno si sia manifestato e possa essere oggettivamente stabilito. L'esempio più noto è il danno causato dall'amianto, che ha portato alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo dell'11 marzo 2014 nella causa *Howald Moor* contro la Svizzera.

La modifica legislativa del 15 giugno 2018, che entra in vigore il 1° gennaio 2020, è il risultato di un ampio lavoro parlamentare. Il legislatore ha deciso di estendere alcuni termini di prescrizione per porre rimedio al problema dei danni tardivi. L'idea di una completa armonizzazione dei termini di prescrizione è stata per contro abbandonata.

B. Nuovi termini di prescrizione

La revisione riguarda i termini generali della responsabilità extracontrattuale (art. 60 CO), dell'indebito arricchimento (art. 67 CO) e della responsabilità contrattuale (art. 128a CO, che si applica in caso di morte o lesione corporale). Tuttavia, la revisione non incide sull'inizio del termine di prescrizione. Si chiarisce semplicemente che, in caso di comportamento dannoso, i termini di prescrizione iniziano a decorrere non solo

nel momento in cui si verifica il comportamento dannoso, ma anche nel momento in cui esso cessa. I termini di prescrizione recentemente estesi per la garanzia per i difetti del contratto di compravendita e del contratto di appalto (art. 210 e 371 CO) non sono stati cambiati (revisione legislativa del 16 marzo 2012, in vigore dal 1° gennaio 2013).

La revisione estende a **venti anni** (invece dei dieci attuali) il termine di prescrizione assoluta per l'azione di risarcimento o di riparazione per decesso di una persona o lesione corporale a partire dalla data in cui l'evento dannoso si è verificato o è cessato. Il periodo di dieci anni rimane in vigore per i danni materiali. Il periodo relativo di un anno per la responsabilità extracontrattuale è esteso a **tre anni** e decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile.

Ai fini dell'armonizzazione, il legislatore ha inoltre esteso a tre anni il termine di prescrizione dell'azione di indebito arricchimento. È stato altresì introdotto un termine di prescrizione relativo di tre anni per la responsabilità contrattuale in caso di morte di una persona o di lesioni corporali, che costituisce un'eccezione per le richieste contrattuali. Questa novità è svantaggiosa per le vittime che non sono colpite da un danno tardivo (cioè per le quali il danno si verifica prima della scadenza del normale periodo di dieci anni), in quanto il termine di prescrizione per le loro pretese contrattuali è drasticamente ridotto, mentre la responsabilità contrattuale per danni materiali rimane limitata a dieci anni (art. 127 CO).

Va inoltre rilevato che il termine di prescrizione per l'azione revocatoria ai sensi della LEF è stato esteso da due a tre anni (art. 292 cpv. 1 LEF).

C. La sospensione del termine di prescrizione

L'art. 134 CO contiene un elenco esaustivo dei motivi di impedimento del termine di prescrizione. Se sussiste uno di questi motivi, il termine di prescrizione ai sensi di tale disposizione non inizia a decorrere o resta sospeso se ha già iniziato a decorrere. Con la revisione del termine di prescri-

zione, l'art. 134 CO ha introdotto una nuova cifra 8 che stabilisce che il termine di prescrizione non può essere avviato o rimane sospeso durante le discussioni transattive, una procedura di mediazione o altre procedure di composizione extragiudiziale delle controversie, purché le parti lo convengano per scritto. Secondo il Messaggio del Consiglio federale, l'elenco della legge non è esaustivo, ma deve essere inteso in senso lato e deve comprendere tutti i metodi extragiudiziali di risoluzione delle controversie, discussioni formali e informali, anche dirette, tra le parti senza ricorrere a terzi. Le parti devono tuttavia concordare per iscritto ai sensi dell'art. 13 CO la sospensione dei termini. Tale accordo, che – a differenza della dichiarazione unilaterale di rinuncia alla prescrizione – deve essere firmato da entrambe le parti, dovrebbe specificare a partire da quando la sospensione della prescrizione dovrà avere effetto e indicare chiaramente il credito in questione o almeno i rapporti giuridici interessati. Se le trattative extragiudiziali per la composizione della controversia verranno interrotte anticipatamente, il testo dell'accordo non sarà più rilevante; in questo caso è determinante la data di cessazione delle trattative e non la data indicata nell'accordo.

Sebbene sia positivo che il legislatore abbia inteso promuovere le trattative volte al componimento amichevole della controversia, dando alle parti la possibilità di sospendere i termini di prescrizione mediante un accordo, è da chiedersi, tuttavia, in quale misura la sospensione della prescrizione si rivelerà più utile della rinuncia alla prescrizione (cfr. sotto E.). In caso di dubbio, è consigliabile, alla luce dei problemi di cui sopra e in particolare se la decorrenza del termine di prescrizione risulta essere prossima e il creditore si appresta a porre in essere un atto interruttivo della prescrizione di interruzione (cfr. sotto D.), consegnare al creditore una dichiarazione di rinuncia a sollevare l'eccezione di prescrizione.

D. Interruzione del termine di prescrizione

Per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, le disposizioni dell'art. 135 CO rimangono invariate. Il creditore può interrompere il termine di prescrizione, in particolare mediante atti di esecuzione e istanza

di conciliazione (n. 2). Il debitore anch'egli dal canto suo può interrompere il decorso del termine di prescrizione (n. 1). Le disposizioni relative agli effetti dell'interruzione fra coobbligati (art. 136 CO) sono per contro anch'esse interessate dalla revisione. Questa nuova disposizione stabilisce che l'interruzione del termine di prescrizione nei confronti di un debitore solidale o di un condebitore di una prestazione indivisibile vale anche nei confronti degli altri condebitori, ma solo se l'interruzione è imputabile ad un atto del creditore, ciò che era precedentemente controverso in dottrina. Secondo il nuovo capoverso 4, l'interruzione della prescrizione nei confronti dell'assicuratore ha un effetto anche nei confronti del debitore e viceversa, purché sussista un diritto di credito diretto verso l'assicuratore. Questo regolamento, che esisteva già in diverse leggi speciali, si applica ora a tutto il diritto della responsabilità civile.

E. Rinuncia al termine di prescrizione

La rinuncia al termine di prescrizione è di grande rilevanza pratica. La rinuncia unilaterale del debitore all'eccezione di prescrizione può evitare l'interruzione del termine di prescrizione mediante istanza di conciliazione, azione davanti a un tribunale o notifica di un precetto esecutivo (art. 135 n. 2 CO). Ciò consente alle parti di condurre le discussioni transattive in pace e tranquillità, senza che il creditore debba intraprendere in anticipo un'azione "ostile". Nell'art. 141 CO modificato, il legislatore ha voluto codificare la giurisprudenza sulla rinuncia alla prescrizione, inserendo in alcuni casi chiarimenti più o meno efficaci. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, una rinuncia ritarda la scadenza del termine di prescrizione, vale a dire che fa sì che il termine di prescrizione si fermi durante il periodo concordato o venga prorogato di conseguenza. Il Tribunale federale confermerà sicuramente questa giurisprudenza.

Per quanto riguarda la questione di quando si può rinunciare all'eccezione di prescrizione, il Tribunale federale ha deciso nel 2006 che non è possibile rinunciare all'eccezione

di prescrizione al momento della conclusione del contratto. In deroga a ciò, la nuova legge prevede che una rinuncia è possibile solo a partire dall'inizio della prescrizione, per cui questo momento può essere difficile da determinare.

In conformità alla prassi federale, si potrà rinunciare all'eccezione di sollevare la prescrizione per un periodo massimo di 10 anni. Tale durata massima si riferisce esclusivamente alla specifica rinuncia e non preclude la possibilità di rinnovare le rinunce per ulteriori periodi di 10 anni.

Per quanto riguarda la forma della rinuncia, secondo il diritto sin'ora in vigore non è necessario osservare alcuna disposizione di forma. La rinuncia dovrà per contro ora essere fatta per iscritto ai sensi dell'art. 13 CO e, di conseguenza, dovrà portare la firma della parte rinunciante. Una rinuncia via e-mail soddisfa quindi questi requisiti solo se contiene una firma elettronica qualificata.

F. Modifica contrattuale dei termini di prescrizione

Le modifiche contrattuali dei termini di prescrizione legali sono frequenti, in particolare nel diritto edilizio. Ad esempio, vengono modificate la durata dei termini di prescrizione (riduzione o estensione) o le disposizioni relative all'inizio del termine di prescrizione. Ai sensi dell'art. 129 CO, i termini di prescrizione di cui al titolo III del Codice svizzero delle obbligazioni (art. 114-142 CO) non possono essere modificati dalle parti contrattuali. I termini di prescrizione delle altre parti del Codice svizzero delle obbligazioni possono invece essere liberamente modificati. Ad esempio, le parti spesso concordano altri periodi di garanzia nell'ambito del diritto edilizio. Il termine ordinario di prescrizione di cinque anni per i difetti di opere immobiliari (art. 371 cpv. 2 CO) o delle opere mobiliari integrate in un'opera immobiliare (art. 371 cpv. 1 CO) può quindi essere ridotto, a condizione che ciò non comporti svantaggi ingiustificati per il creditore (in particolare in casi di difetti occulti). Il termine può anche essere esteso, ad esempio per

alcune parti di un edificio. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, non è consentita una proroga oltre i dieci anni (art. 127 CO). Nel caso del termine di prescrizione che inizia con la consegna dell'opera (art. 371 cpv. 2 CO), le parti possono, ad esempio in caso di consegne scaglionate, concordare una data di inizio del termine uniforme per evitare gli svantaggi di consegne scaglionate.

G. Diritto transitorio

Il diritto transitorio è disciplinato dalla nuova versione dell'art. 49 del titolo finale del Codice civile svizzero. In base a questa disposizione, la nuova legge è applicabile dal 1° gennaio 2020 se prevede termini di prescrizione più lunghi. Per quanto riguarda il divieto di retroattività, tuttavia, la nuova legge non incide sui termini già scaduti, che siano relativi, assoluti o ordinari.

Per il resto, la prescrizione sarà disciplinata dalla nuova legge non appena entrerà in vigore. Si tratta in particolare dei nuovi motivi di sospensione (art. 134 CO), degli effetti dell'interruzione (art. 136 CO), della rinuncia alla prescrizione (art. 141 CO) e del diritto transitorio. Il divieto di retroattività significa che le rinunce valide ai sensi della vecchia legge rimangono valide ai sensi della nuova legge.

Berna/Losanna, luglio 2019

Jean-Rodolphe Fiechter, LL.M., Partner

Avvocato specialista FSA diritto della costruzione e immobiliare
jean-rodolphe.fiechter@kellerhals-carrard.ch

Alexandre Kirschmann, DEA

Avvocato specialista FSA diritto della costruzione e immobiliare
alexandre.kirschmann@kellerhals-carrard.ch